



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

N. 346 del Registro generale

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 194 DEL 30-07-2021

Oggetto: SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA "AMICI DI GIOIA E ROMEO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. del 2 del 07.06.2021 col quale è stata attribuita al Sindaco sig. Armando Altini, ai sensi dell'art. 13- ter, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 31.05.2021, la responsabilità del Settore Affari Istituzionali e generali, Finanze e contabilità con decorrenza dal 7 giugno 2021 e fino alla nomina del responsabile dipendente comunale;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale nr. 10 del 26/03/2021 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione Semplificato e relativi allegati per il triennio 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio comunale nr. 11 del 26/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 43 del 14/05/2021 con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2021 contenente il Piano delle performance per il triennio 2021/2023 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati.

Vista la Legge Regionale 20 Gennaio 1997, n. 10 recante "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" con particolare riferimento ai compiti dei Comuni elencati dall'art. 2;

Visto l'art. 2 della medesima Legge, il quale stabilisce le competenze in capo ai Comuni;

Considerato che in data 06.07.2021 il Comune di Falerone ha ricevuto la comunicazione da parte del Sig. Cecchi Sauro, titolare del Centro Cinofilo "Cecchi" sito a Falerone in Viale della Resistenza n. 5/A, che a partire dalla data della ricezione della stessa, non si sarebbe più reso disponibile ad accogliere presso la sua struttura i cani randagi e che questo Ente si sarebbe dovuto adoperare entro e non oltre 30 giorni al trasferimento dei cani presenti presso un'altra struttura di fiducia;

Ritenuto necessario quindi individuare una struttura che accolga i predetti cani randagi, per far fronte al fenomeno del randagismo di animali da affezione, presenti nel territorio di Falerone;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 74 del 30.07.2021, con la quale, tra l'altro, si è stabilito:

- di integrare la deliberazione n. 53 del 26/06/2020 prevedendo presso la struttura individuata dal responsabile del servizio il ricovero e mantenimento di tutti i cani randagi rinvenuti nel territorio di Falerone, oltre alle cucciolate e ai cani randagi di sesso femminile in stato di gravidanza come già previsto;
- di dare mandato al responsabile del Servizio Affari Generali Armando Altini di stipulare una nuova convenzione con la struttura individuata;
- di dare atto che il ricovero delle cucciolate è gratuito per i primi 30 giorni se allattati e generalmente gli stessi cani vengono affidati in tempi brevi;
- di dare altresì mandato al responsabile del servizio di assumere eventuale impegno di spesa, dando atto che i fondi sono disponibili al capitolo 13730 del bilancio di previsione 2021/2023, competenza 2021;
- di prendere atto che il presente atto verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza;

Richiamata altresì la determinazione del Responsabile del Servizio n. 81 del 06.04.2020 con la quale si affidava il servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi, in stato di gravidanza, recuperati dal Servizio Veterinario dell'Asur Area Vasta n. 4 nel territorio comunale, all'Associazione "Amici di Gioia e Romeo - Onlus";

Dato atto che, sentita per le vie brevi, l'Associazione "Amici di Gioia e Romeo – Onlus" sita Lapedona (FM) in C.da Monti di Monterubbiano n. 5/A si rende disponibile a prendere in custodia tutti i cani randagi, e pertanto propone una convenzione per il ricovero, mantenimento e cura degli stessi, rinvenuti sul territorio comunale alle seguenti condizioni:

- Tariffa pro capite euro/cane : €. 2.17 / cane al giorno, senza distinzione di età e stato di salute (tariffa non soggetta ad IVA);
- i primi trenta giorni dei cuccioli saranno a carico dell'associazione;
- liquidazione ogni trimestre, sotto presentazione della nota spese composta dell'elenco dei cani a carico ed il conteggio dei giorni di mantenimento;

Dato ancora atto che l'obiettivo della predetta Associazione è quello di promuovere l'affido per l'adozione dei cani randagi;

Dato atto altresì:

- di porre in essere quanto necessario per dare attuazione al presente provvedimento;

- di approvare la convenzione tra il Comune di Falerone e l'Associazione "Amici di Gioia e Romeo - Onlus", per il ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi, recuperati dal Servizio Veterinario dell'Asur Area Vasta n. 4 nel territorio del Comune di Falerone;
- di stabilire la scadenza della predetta convenzione al 31/12/2024;

Visto lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra Comune di Falerone e l'Associazione "Amici di Gioia e Romeo - Onlus", che si allega alla presente;

Visti:

- il decreto legislativo 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- la Legge 241/90 e s.m.i.;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

DETERMINA

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.241/90 ess.mm.ii;

DI AFFIDARE il servizio di ricovero, mantenimento e cura di tutti i cani randagi, recuperati dal Servizio Veterinario dell'Asur Area Vasta n. 4 nel territorio del Comune di Falerone, all'Associazione "Amici di Gioia e Romeo - Onlus";

DI APPROVARE la convenzione tra il Comune di Falerone e l'Associazione "Amici di Gioia e Romeo - Onlus", per il servizio di ricovero, mantenimento e cura di tutti i cani randagi rinvenuti nel territorio comunale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che la presente convenzione è valida fino al 31/12/2024;

DI IMPEGNARE l'importo di €. 2.000,00 forfettarie al cap. 13730 del bilancio di previsione 2021/2023, comp. 2021, e l'importo di € 8.500,00 per ogni annualità successiva, per i servizi di cui sopra;

DI LIQUIDARE le relative note di spesa previo visto di regolarità della fornitura da parte del responsabile del servizio, così come previsto dal vigente regolamento comunale di economia, con cadenza trimestrale, come stabilito dalla convenzione;

DI DARE ALTRESI' ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente atto, ai sensi del comma 4, dell'art.151, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

DI DARE INFINE ATTO che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti, e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni.

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA n. 194 del 30-07-2021 - Pag. 3 - COMUNE DI FALERONE

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI RANDAGI DA AFFEZIONE RINVENUTI SUL TERRITORIO DI FALERONE

L'anno..... il giorno del mese di nella Casa Comunale, con la presente scrittura privata (Convenzione), valida a tutti gli effetti di legge, tra il Comune di Falerone, con sede a Falerone in Piazza della Concordia n. 6, rappresentato dal Sindaco pro tempore Armando Altini nato a Falerone il 05.11.1945 e l'Associazione "AMICI DI GIOIA E ROMEO – ONLUS" - Codice Fiscale 90008940448, sita nel Comune di Lapedona in Contrada Monti di Monterubbiano n. 5a, Associazione di Volontariato (L.266/91) iscritta al Registro Regionale di Volontariato con Decreto n.74 del 29/09/98, Onlus di diritto ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo n.460/97

premesso

che la vigente normativa stabilisce che, gli animali vaganti catturati non possano essere soppressi ma vengano, qualora non restituiti al proprietario, ricoverati in strutture rifugio e dispone, l'obbligo per i Comuni di assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento degli animali stessi

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 – OGGETTO

Il Comune di Falerone affida all'Associazione "AMICI DI GIOIA E ROMEO – ONLUS", d'ora in poi denominata "Associazione", il servizio di rifugio per assicurare il ricovero, mantenimento e cura dei cani catturati per opera della Azienda ASUR MARCHE Area Vasta N° 4 per conto del Comune di Falerone e non reclamati da privati cittadini entro i termini di legge previsti dalla cattura.

Art. 2- DURATA

La presente convenzione ha la durata fino al 31.12.2024 e potrà essere rinnovata con determinazione del Responsabile del Servizio Competente, per ugual periodo in seguito a valutazione positiva, in termini di:

- a) Condizioni di detenzione degli animali ospitati
- b) Periodo di permanenza degli animali ospitati
- c) Rispetto delle disposizioni della presente convenzione

Art. 3 - DESCRIZIONE E MODI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Associazione garantisce:

- 1) il ricovero dei cani accalappiati che abbiano trascorso l'osservazione sanitaria.
- 2) il trasporto ad inizio attività di tutti i cani, dal rifugio dove sono attualmente ricoverati al nostro rifugio, tramite proprio automezzo appositamente attrezzato ed idoneo.
- 3) i cani consegnati dovranno essere custoditi a tempo indeterminato ed agli stessi dovranno essere assicurati assistenza e ricovero come sotto precisato:
 - a) il nutrimento, fornito quotidianamente (avendo cura di somministrare al cane adulto due pasti giornalieri ed al cucciolo tre pasti giornalieri scaglionati nell'arco della giornata) deve essere, nella quantità e qualità, adeguato alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale. Cura dovrà essere posta affinché il cibo non geli d'inverno e non irrancidisca d'estate. Deve essere assicurata ininterrottamente la disponibilità di acqua potabile.

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA n. 194 del 30-07-2021 - Pag. 5 - COMUNE DI FALERONE

b) la pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati giornalmente utilizzando, nei mesi invernali idoneo sistema affinché il pavimento dei box sia adeguatamente asciutto. I cani durante queste operazioni devono essere portati negli sgambatoi, al fine di non traumatizzarli e soprattutto per consentire un buon lavoro da parte degli addetti alle pulizie. Devono inoltre essere eseguite: periodiche, frequenti disinfestazioni, disinfestazioni e derattizzazioni. Specifica ed accurata pulizia deve essere attuata all'uscita definitiva di un animale e prima della immissione di un altro. In particolare durante la primavera devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci secondo necessità.

4) Per ogni cane deve essere compilata una scheda sanitaria riportante, oltre all'identificativo e descrizione del cane e del suo carattere, tutti gli interventi sanitari effettuati, oltre al libretto sanitario.

5) In caso di morte deve dare pronta comunicazione al servizio veterinario ASL competente ed al Comune.

Art. 4 - AFFIDO – RESO PROPRIETARIO

I cani potranno essere ceduti a persone maggiorenni che richiedano l'affido, e che diano garanzie di corretto mantenimento degli stessi. L'affido è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato. Il rifugio non potrà affidare più di due cani nel corso di un anno alla stessa persona fisica, salvo casi eccezionali valutati dall'Associazione. In caso di richiesta di più cani in tempi differenti si dovrà accertare lo stato degli animali precedentemente affidati.

Art 5 – DECESSO

La notizia del decesso o della fuga dell'animale dovrà essere notificata alla ASL ed al Comune entro e non oltre le ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento. L'omessa comunicazione degli animali sopra indicati comporterà la non contabilizzazione del ricovero relativo agli animali risultati mancanti alla verifica numerica mensile.

Art. 6 - REQUISITI DEL RIFUGIO ED OBBLIGHI GESTIONALI

I box dei cani dovranno essere costituiti da una parte coperta e una parte scoperta e dovranno contenere un numero di cani adeguato in modo da garantire uno spazio idoneo al movimento degli stessi, fermi restando i limiti numerici complessivi degli animali indicati nell'autorizzazione.

Il Comune si riserva di visitare periodicamente, tramite suo incaricato, il rifugio al fine di verificare il corretto trattamento dei cani e la loro esistenza in vita.

Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico. Sul registro devono essere annotate: il n. progressivo di ingresso, la data di accalappiamento, la data di introduzione (se diversa), il canile asl di provenienza, tutti i dati segnaletici del cane (razza, età presunta, mantello, colore, taglia, sesso, n. microchip o tatuaggio) nonché la data della cessione, il motivo della cessione e le generalità del destinatario. Tale registro va vidimato a cura della ASUR Area Vasta 4. Sul registro non sono ammesse cancellazioni e abrasioni ed ogni correzione deve essere fatta in modo da consentire la lettura dei dati errati.

I cani ceduti dai proprietari ai sensi dell'Art.10 comma 2 Legge Reg.le n.26 del 3 aprile 2000, per impossibilità definitiva di detenzione e mantenimento e impossibilità di assumere l'onere di mantenimento presso un rifugio, possono essere ricoverati nel rifugio, previo assenso del Comune, il quale provvederà al mantenimento.

A garanzia del benessere degli animali, deve essere garantito quotidianamente un rapporto adeguato tra numero di personale addetto alla cura degli animali e numero di animali presenti nella struttura, non inferiore a 1 addetto ogni 40 animali. Deve inoltre essere garantito il diritto allo sgambamento nelle apposite aree.

Art. 7 – VOLONTARIATO

L'associazione svolgerà la propria attività istituzionale con i propri volontari ed in collaborazione con altre associazioni ed enti e permetterà l'accesso al rifugio di volontari autorizzati dal Comune per poter espletare le attività a favore del benessere animale come da convenzione stipulata con le associazioni negli orari definiti dalla direttrice della struttura.

Art. 8 – MANTENIMENTO ECONOMICO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Comune verserà all'Associazione l'importo giornaliero di €. 2,17 per ogni cane alloggiato in box del rifugio come da Delibera della Giunta Regionale n° 1314 del 15/09/2012 e future modifiche. La profilassi sanitaria periodica per i cani alloggiati nel rifugio è gratuita. E' escluso ogni intervento sanitario straordinario che in ogni caso dovrà essere concordato preventivamente con il Comune.

Ogni trimestre verrà consegnato un tabulato con l'elenco dei cani e il conteggio dei giorni di mantenimento con allegata nota ed il Comune provvederà entro 30 gg dalla presentazione delle stesse, ad effettuare il pagamento.

Art 9 – RISOLUZIONE CONVENZIONE

Per gravi e documentate inadempienze di una delle parti di cui alla presente convenzione (Comune e/o Associazione) la parte adempiente potrà, a sua scelta, agire per chiedere l'adempimento dell'obbligazione o la risoluzione anticipata della convenzione, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento.

Art 10 - DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti rinviano a quanto in materia disposto dalla normativa di legge vigente.

**IL PRESIDENTE
SERVIZIO
Lidia Leoni Gomez Olivera**

**IL RESPONSABILE DEL
Armando Altini**

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto 30-07-2021.

Il Responsabile del Servizio Amm. Finanziario
f.to ARMANDO ALTINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo del Comune di Falerone certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune dal giorno 04-09-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il giorno 04-09-2021 viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n.69 del 18/06/2009.

Falerone, li 04-09-2021

L'Istruttore Amministrativo
f.to Dott. Daniele Nardi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Falerone, li 30-07-2021

Il Responsabile Finanziario
f.to ARMANDO ALTINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio Amm. Finanziario
ARMANDO ALTINI